



Pratica SinaDoc n. 15129/2025

Spett.le  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Area Valutazione Impatto  
Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
c.a. Ing. Denis Barbieri  
c.a. Dott.ssa Valentina Favero  
  
e p.c. SAC Arpae di Ravenna  
c.a. Ing. Chemeri Francesca  
Ing. Valentina Silingardi  
Dott.ssa Bruna Gravina

Ravenna, 17 LUGLIO 2025

Oggetto: Presentazione di Valutazione di assoggettabilità a VIA e nota di comunicazione in merito alla diffida emanata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett a) del D.Lgs 152/06 - Caviro Extra

Vista la nota del 15.07.2025 di Caviro Extra S.p.A., acquisita al PG/2025/127487 di Arpae, con la quale la società comunica di avere ottemperato all'ingiunzione di cui alla diffida del 19.06.2025 della Regione Emilia-Romagna mediante trasmissione di procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;

Dato atto che l'ingiunzione della diffida di cui sopra prevedeva di:

*eliminare le inosservanze, riportando lo stato di fatto a quanto approvato in sede di PAUR in oggetto, ovvero a presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa agli interventi riportati nel ritenuto sopra citato e di valutare in modo definitivo e permanente le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico attuale e autorizzato nell'AIA vigente;*

Dato atto che le inosservanze riscontrate (interventi) e riportate nella diffida di cui al punto precedente sono le seguenti:

1. le aree di stoccaggio attualmente autorizzate (con particolare riferimento allo stoccaggio lotto A – biosolfato in attesa di caratterizzazione, stoccaggio lotto B - biosolfato in attesa di caratterizzazione e area dedicata allo stoccaggio del solfato di calcio), ed approvate in sede di PAUR, sono state realizzate e gestite diversamente da quanto valutato in sede di PAUR; in dettaglio, le baie in new jersey (area denominata A5) hanno un orientamento e dimensione diverse rispetto a quanto approvato in sede di PAUR, sono 4 anziché 3 e la quarta è destinata

- allo stoccaggio di fanghi cod. EER 020705; infine, occupano una parte del piazzale da destinarsi allo stoccaggio di fanghi per lo spandimento in agricoltura EER 020705 (area denominata A4 in sede di PAUR);
2. i fanghi di depurazione centrifugati di cui al codice EER 020705, che da progetto approvato in PAUR dovevano essere posizionati nell'area A4, peraltro, per essere destinati esclusivamente allo spandimento agronomico, risultano stoccati in una baia della suddetta area A5 che occupa parte dell'area A4 destinata secondo progetto approvato in PAUR al nuovo piazzale previsto per lo stoccaggio di tali rifiuti;
  3. stoccaggio di "materiale non identificato", dichiarato da Caviro Extra S.p.A. come "feccia" nel Piazzale Drei (area denominata B4 in sede di PAUR) attualmente, secondo progetto approvato in PAUR, non rientrante tra le aree di competenza di Caviro Extra S.p.A. e oggetto di stoccaggi relativi ad un'altra azienda, Enomondo s.r.l.

Preso atto che l'istanza presentata da Caviro Extra S.p.A.:

- riporta come titolo: *"Ripristino lavorazione mosti e valutazione quantità massima di rifiuti non pericolosi trattabile con assetto tecnologico esistente"*. Tale titolo non ricomprende quanto richiesto con la diffida sopra citata;
- riporta come finalità:
  - *"la verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nella DGR 2145/2019"*. La diffida non è stata emanata in esito alla verifica di ottemperanza ma in esito, come ben descritto, agli esiti della visita ispettiva AIA condotta da Arpae, che ha rilevato difformità al progetto realizzato rispetto a quanto valutato, e non l'inosservanza di prescrizioni impartite con la DGR 2145/2019;
  - *"la valutazione ambientale preliminare art. 6 comma 9 D Lgs. 152/06"*.
- riporta inoltre: *"Le richieste oggetto della presente valutazione si rendono necessarie al fine di"*:
  - *"poter operare in continuità alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4591 del 30/09/2020, che alla sezione D.2.9) Gestione rifiuti, fissa in 320.000 t/anno le quantità di rifiuti non pericolosi conferibili alla digestione anaerobica (operazione di recupero R3) per stabilire in modo definitivo e permanente che 320.000 t/anno sono le quantità massime trattabili con l'assetto tecnologico esistente."* Come già comunicato alla Caviro Extra S.p.A. gli effetti della determinazione citata sono spirati in quanto il progetto approvato con PAUR NON è stato completamente realizzato. Pertanto la gestione non è *"in continuità"*, ma si configura come vero e proprio aumento dei rifiuti trattati annualmente;
  - *poter di re-installare gli impianti di lavorazione dei mosti che a seguito dell'incendio del maggio 2023 era stati smontati, riavviando la produzione di mosto concentrato rettificato (MCR) e tradizionale (MCT).*
- conclude: *"In sostanza il presente screening si rende necessario al fine di poter sanare non conformità di tipo procedurale, generati da provvedimenti autorizzativi di non chiara interpretazione che si sono stratificati negli anni e per i quali solo oggi l'AC è riuscita a fornire le adeguate indicazioni risolutorie."* Fermo restando che le non conformità sono, come sopra riportato, strutturali, e considerato che le autorizzazioni non si sono stratificate, ma semplicemente sono state emanate in risposta alle istanze della Caviro Extra S.p.A., pare più che evidente che le *"adeguate azioni risolutorie"* non devono certo essere fornite dalla Pubblica Amministrazione ma si concretizzano nel realizzare e gestire le installazioni a norma di legge e secondo quanto autorizzato e valutato.

Dato atto infine che l'istanza di valutazione di assoggettabilità:

- non riporta le valutazioni ambientali postume fra lo stato valutato con DGR 2145/2019 e realizzato, e lo stato attuale, evidenziandone, se del caso, la non significatività e negatività, al fine di risolvere quanto realizzato difformemente a quanto approvato da Caviro Extra S.p.A.;
- non riporta nulla rispetto a quanto rilevato (punto 2 della diffida) nel piazzale Drei e le valutazioni di impatto conseguente, anzi riporta nella planimetria di screening la presenza del piazzale (come dimostrato a pagina 66 dello SPA) ora denominato A4 come piazzale ad uso Caviro Extra S.p.A. mentre è parte integrante del sito di Enomondo così come da DGR 2145/2019;
- Riporta modifiche progettuali non dichiarate nemmeno come nuova progettualità come ad esempio il deposito temporaneo dei fanghi "a bocca di centrifuga" (come riportato a pag 65 SPA) non corrispondente al progetto di Caviro Extra S.p.A. a suo tempo approvato con PAUR e all'assetto autorizzato nell'AIA vigente;
- non rinnova la valutazione di impatto odorigeno che promana da quanto realizzato e gestito in difformità alla DGR 2145/2019;

Con la presente si informa codesta spett.le Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, che a parere della scrivente l'istanza di valutazione di assoggettabilità alla VIA presentata da Caviro Extra S.p.A. non contiene le valutazioni postume richieste in quanto non ricomprende la valutazione dell'impatto fra stato valutato nel PAUR (e autorizzato) e lo stato attuale, difforme sia da quanto valutato nel PAUR sia da quanto autorizzato in AIA per le parti sopra riportate, ricomprendendo solo generiche "prese d'atto" di quanto realizzato e gestito difformemente da quanto previsto nella DGR 2145/2019.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Ravenna - Area Est  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*  
*Documento firmato digitalmente*